

Art. 1 - Principi

1. Il presente Regolamento ha il fine di disciplinare la pratica del compostaggio domestico e la relativa riduzione della Tassa sui Rifiuti (di seguito TASSA) per le utenze domestiche presenti sul territorio dell'Unione che si attiveranno nella corretta pratica del compostaggio domestico. Le utenze domestiche che effettuano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti, contribuiscono infatti a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di Igiene Urbana e possono quindi aver diritto ad una riduzione della TASSA, nella misura prevista dal Regolamento inerente la tassa stessa. Tutti i cittadini sono impegnati a prestare la massima collaborazione nell'attuazione delle metodologie di raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati. A questo fine l'Unione dei Comuni "Marmilla" ha introdotto il compostaggio domestico per la riduzione dei rifiuti organici, incentivando tale pratica attraverso la riduzione della tassa sui RSU, fornendo, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in comodato d'uso gratuito apposite compostiere.
2. La Regione Sardegna, promuove la pratica del compostaggio domestico come previsto nel Piano Regionale dei Rifiuti approvato con D.G.R. n. 73/7 del 20/12/2008 e nel Programma di prevenzione e riduzione dei RSU approvato con D.G.R. n. 49/29 del 07/12/2011. Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare con Decreto del 26 maggio 2016 ha emanato le "Linee guida relative al calcolo della percentuale di raccolta differenziata degli RSU e assimilati". All'interno delle citate Linee guida, all'art. 3 è data facoltà alle Regioni, di conteggiare nella quota di raccolta differenziata, i rifiuti avviati a compostaggio domestico, di prossimità e di comunità, inoltre, sono esplicitate le modalità di calcolo delle quantità e le procedure per attivare e incentivare il compostaggio domestico, di prossimità e comunità, consentendo ai Comuni che hanno, con proprio atto, disciplinato tale attività di inserire la quota relativa al compostaggio nella raccolta differenziata, poiché ne è garantita la tracciabilità e il controllo.
3. Il compostaggio è parte integrante di un insieme di iniziative legate al corretto espletamento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani e più in generale volte alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione complessiva dei rifiuti ed alla valorizzazione delle risorse ambientali del territorio.
4. Il compostaggio domestico può svolgere una rilevante azione ai fini di incrementare la fertilità dei terreni di orti e/o giardini utilizzando sostanze che abitualmente vanno ad incrementare la massa complessiva dei rifiuti, operando quindi un doppio risparmio, sia collettivo che personale per chi lo pratica. Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali. Dalla trasformazione aerobica naturale dei suddetti rifiuti, si ottiene il compost, terriccio ricco di sostanze utili e da riutilizzare prioritariamente come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.

Art. 2 - Attività di compostaggio

1. L'Unione dei Comuni "Marmilla" promuove ed incentiva l'attività di compostaggio domestico, inteso quale trattamento in proprio:
 - a. della frazione organica prodotta dal suo nucleo familiare,
 - b. della frazione vegetale, al fine dell'ottenimento di materiale fertilizzante di qualità (compost), per le abitazioni con aree verdi di pertinenza oppure presso terreno ad uso coltivo di proprietà, in affitto o comunque nella disponibilità sempre nel territorio dell'Unione, con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi articoli.
2. Il compostaggio domestico è alternativo all'utilizzo del servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti organici. L'Amministrazione dell'Unione sostiene e favorisce la pratica del corretto trattamento domestico dei rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali sul territorio di propria competenza. Assicura, inoltre, un'ideale comunicazione ai cittadini sulle modalità e sui vantaggi del compostaggio domestico. Premia la pratica del compostaggio domestico con l'erogazione di assistenza, cessione in comodato gratuito di compostiere, con la riduzione della TASSA e con altre eventuali facilitazioni e premialità.

Art. 3 - Soggetti interessati

1. Soggetti destinatari delle norme del presente regolamento sono tutti i cittadini dell'Unione dei Comuni "Marmilla", nonché coloro che già hanno in possesso una compostiera o effettuano nei modi previsti il compostaggio, che si impegnano a non conferire al circuito di raccolta Comunale i rifiuti organici provenienti dalla cucina e/o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate nell'articolo 4 del presente regolamento.
2. Tali scarti devono provenire dal normale uso familiare e non da attività produttive, aziende agricole, artigianali o commerciali per le quali si rimanda alla normativa vigente.
3. I titolari di attività produttive che comunque volessero aderire al progetto, dovranno concordarne preventivamente con l'Unione dei Comuni "Marmilla" la relativa fattibilità acquisendo, successivamente, le eventuali altre autorizzazioni previste dalla normativa di settore.
4. L'adesione al progetto da parte del singolo cittadino è volontaria ed è subordinata alla totale accettazione del presente regolamento secondo lo schema di convenzione di cui all'articolo 13.

Art. 4 - Rifiuti compostabili e non compostabili

La pratica del compostaggio domestico è finalizzata a:

- a) ridurre i quantitativi di rifiuti da conferire agli impianti di trattamento, sottraendo i rifiuti a matrice organica costituiti da scarti di cucina e da scarti vegetali dal circuito di gestione, generando benefici ambientali ed economici;

b) riprodurre, in forma controllata e vigilata, i processi naturali di decomposizione aerobica delle sostanze organiche che portano alla formazione del compost migliorando la qualità dei terreni e riducendo il fabbisogno di sostanze chimiche di sintesi.

Possono essere compostati i seguenti materiali:

- a) rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo non esaustivo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffè, filtri del the,);
- b) gusci d'uova, penne di volatili, capelli;
- c) scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: sfalcio dei prati, legno di potatura e ramaglie, fiori recisi e appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
- d) paglia, segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero;
- e) fazzoletti di carta, carta da cucina tipo scottex, salviette (non imbevuti di detergenti o prodotti chimici in genere - comunque in piccola quantità);
- f) cenere di combustione di scarti vegetali;
- g) elementi vegetali non completamente decomposti presenti nel compost maturo.

È da moderare l'impiego di lettiere biodegradabili di animali domestici per possibili problemi igienico-sanitari.

È altresì raccomandato l'utilizzo moderato di foglie di piante resistenti alla degradazione (quali, ad esempio, aghi di conifere, magnolia, castagno) poiché rallentano il processo di compostaggio e di avanzi di cibo di origine animale.

Eventuale rifiuto verde in esubero, rispetto alla capacità di compostaggio, dovrà essere conferito con le modalità previste dal soggetto gestore e per nessun motivo dovrà essere conferito nei cassonetti stradali dei rifiuti e/o abbandonato nelle loro vicinanze o altrove.

ATTENZIONE: Carne e pesce, pur essendo materiali degradabili, possono attirare animali indesiderati, come topi e insetti. Se ne sconsiglia l'utilizzo e si rammenta che molti degli scarti di cucina e gli scarti vegetali possono essere comunque utilizzati per il mantenimento dei propri eventuali animali domestici. Tali rifiuti possono tuttavia essere utilizzati nel compostaggio in modeste quantità.

È impossibile o pericoloso, e quindi vietato, il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo non esaustivo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, ceramica, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 5 - Compiti dell'Unione dei Comuni

1. L'Unione dei Comuni "Marmilla" provvede:

- a. a verificare eventuali irregolarità connesse all'adesione da parte dell'utenza all'iniziativa oggetto del precedente articolo, tramite il personale all'uopo incaricato;

- b. a svolgere tramite detto personale, attività di istruzione e di supporto al fine di consigliare agli utenti le corrette metodologie e risolvere eventuali problematiche derivanti dalla pratica del compostaggio;
- c. a fornire agli utenti che aderiscono all'iniziativa, le necessarie indicazioni per l'uso delle attrezzature denominate "compostiere" o per la realizzazione delle stesse, di dimensioni proporzionate all'esigenza di ciascuna utenza;
- d. organizzare un corso per il compostaggio;
- e. istituire l'Albo degli compostatori;
- f. trasmettere al gestore del servizio di raccolta dei R.S.U. copia delle domande accolte e degli eventuali recessi.

Art. 6 - Obblighi dell'utente

1. L'utente è tenuto:

- a. a partecipare al corso di compostaggio organizzato dall'Unione dei Comuni "Marmilla";
- b. ad avviare a recupero, in proprio, i rifiuti compostabili (come da art. 4) prodotti dall'unità abitativa di appartenenza dell'utente stesso;
- c. ad utilizzare il compost ottenuto dall'attività di compostaggio su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, requisiti questi da dimostrare con idonea documentazione ovvero con dichiarazione del titolare del diritto di proprietà;
- d. a dichiarare, all'atto della presentazione della richiesta di adesione a detta attività, la destinazione del compost prodotto che deve essere compatibile alla pratica del giardinaggio, dell'agricoltura o dell'orticoltura.

2. L'utente, inoltre:

- a. libera l'Unione dei Comuni "Marmilla" da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio ed alla gestione del processo stesso;
- b. applica le tecniche del compostaggio al fine dell'ottimizzazione del processo dell'ottenimento di compost di qualità.

Art. 7 – Riduzione della tassa

- 1. A chi pratica l'attività di compostaggio verrà riconosciuta, sulla quota variabile del tributo, una riduzione fino ad un massimo del 30%, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione dell'istanza. La riduzione, calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo, sarà misurata in sede di approvazione del sistema tariffario TARI sulla base dei dati contenuti nel Piano finanziario di determinazione dei costi del servizio di igiene urbana, dei risparmi conseguiti nell'anno precedente a seguito della diminuzione della quantità di rifiuto umido conferito in impianto di compostaggio, sempre che, per ogni singolo utente, non sussistano insoluti pregressi in termini di TARI.

2. La riduzione di cui al precedente comma verrà riconosciuta ai contribuenti che avranno aderito al compostaggio inoltrando richiesta e stipulando l'apposita convenzione e solo a seguito dell'esito positivo della verifica della corretta applicazione delle modalità di compostaggio e del corretto utilizzo della compostiera.
3. Le verifiche, a cura del personale dell'Unione dei Comuni "Marmilla", all'uopo addetto, saranno effettuate nei 60 giorni successivi alla data della dichiarazione di adesione. Ulteriori verifiche potranno essere svolte nel corso dell'anno.

Art. 8 -Modalità di trattamento degli scarti da compostare

1. E' obbligatorio ridurre il più possibile le dimensioni degli scarti vegetali da compostare e mescolare le diverse componenti al fine di ridurre i tempi di compostaggio e di rendere il composto più omogeneo. Se non è possibile distribuire in modo uniforme le diverse componenti è indispensabile mescolare il composto almeno una volta durante il processo.
2. Il processo di compostaggio, per svilupparsi correttamente, ha bisogno di ossigeno, umidità, ed un giusto rapporto tra la componente fibrosa, che contiene carbonio, e quella proteica che contiene azoto. Quando la prima è eccessiva (troppa ramaglia o segatura di legno) il processo stenta ad avviarsi ed è molto lungo, quando la seconda è preponderante, si sviluppa in fretta ma forma poco humus.
3. Il compostaggio deve essere realizzato presso aree di pertinenza dell'abitazione o in disponibilità dell'utente aderente, in modo da non arrecare danno all'ambiente, non creare pericoli di ordine igienico sanitario, non provocare disturbi con esalazioni moleste e comunque non dare luogo a qualsiasi altro disagio ai vicini. Circa le norme igieniche occorre fare riferimento alla disciplina vigente (codice civile e legislazione di settore).

Art. 9 – Metodi di compostaggio ammessi e distanze minime

1. Per l'attuazione del processo di compostaggio normalmente non sono indispensabili attrezzature particolari. Alle utenze domestiche è consentito di effettuare il compostaggio della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:
 - a) Compostiera prefabbricata
2. E' obbligatorio, con qualsiasi sistema adottato mantenere il composto a diretto contatto del terreno, al fine di consentire il passaggio di microrganismi, lombrichi ed insetti responsabili del corretto sviluppo di tutto il processo e di evitare l'accumulo di percolato. Il compostaggio, qualunque sia la tecnica adottata, deve essere ubicato preferibilmente in zona ombrosa, per evitare una precoce ed eccessiva disidratazione dei rifiuti compostabili e il rallentamento del processo di decomposizione, e priva di ristagni di acqua, per evitare alterazioni della materia in decomposizione che possono portare alla sua putrefazione. Il processo di compostaggio deve

essere costantemente controllato, affinché non dia luogo a emissioni nocive o fastidiose o a condizioni prive di igiene e decoro.

Per una buona riuscita del compostaggio, si raccomanda di:

- a) collocare il materiale su un fondo drenante che consenta la penetrazione nel terreno del liquido, evitandone il ristagno a contatto con il materiale stesso; miscelare in modo equilibrato i rifiuti compostabili, non trascurando di utilizzare anche materiale di supporto (rami in pezzi, piccoli resti di legno non trattato);
- b) mescolare in proporzione corretta i rifiuti organici più umidi (2-3 parti di scarti di cucina, erba ecc.) con quelli meno umidi (1 parte di rametti, legno, foglie) in modo da ottenere un apporto nutritivo equilibrato per i microrganismi responsabili della degradazione;
- c) tritare o tagliare i rifiuti più grossi prima di inserirli all'interno della compostiera;
- d) accertarsi che la miscela abbia un'adeguata porosità (presenza di rametti e/o cippato) e rivoltare periodicamente (almeno una volta la settimana) il materiale, per favorire la sua ossigenazione e il processo di decomposizione da parte di microrganismi aerobi;
- e) controllare l'umidità del materiale, provvedendo, se necessario, ad aumentarla (con aggiunta di acqua o di maggiori quantità di rifiuti compostabili umidi) ovvero a ridurla (con aggiunta di rifiuti compostabili secchi, quali foglie, paglia, segatura da legno non trattato, ecc.);
- f) coprire con materiale isolante e traspirante nel periodo invernale per evitare l'eccessivo raffreddamento del processo.

La pratica del compostaggio domestico deve rispettare una distanza minima di due metri dagli altri fondi, calcolati dal punto più vicino del perimetro esterno dell'ammasso di materiale, scegliendo un sito sufficientemente lontano da porte o finestre delle altrui abitazioni, allo scopo di non arrecare molestie al vicinato.

Al fine di praticare il compostaggio domestico presso l'orto o il giardino in proprietà condominiale (o in aree all'aperto di più proprietari), è necessario l'assenso di tutti i condomini (nel secondo caso di tutti i proprietari del terreno), anche di coloro i quali non hanno richiesto l'inserimento nell'Albo dei Compostatori o che, comunque, non praticano il compostaggio domestico.

3. La struttura di compostaggio deve essere collocata ad una distanza di almeno 3 metri dal confine della proprietà e almeno 10 metri da porte e finestre delle abitazioni, sono consentite misure inferiori, previo accordo sottoscritto dal confinante. La distanza dalla strada e aree pubbliche, di norma non potrà essere inferiore a 3 metri. Eventuale deroga potrà essere concessa a insindacabile giudizio del Servizio Ambiente su presentazione di domanda in carta libera e solo qualora non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento della compostiera.
4. Il cittadino che effettua il compostaggio deve sempre tenere presenti le norme di igiene e che può essere sottoposto a controlli periodici da parte delle autorità competenti comunali, provinciali e sanitarie impegnandosi a informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura

(rifiuto) e sugli scopi della propria nuova attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione da responsabilità in caso di contestazioni tra confinanti.

Art. 10 – Albo Compostatori

1. L'Albo dell'Unione dei Comuni dei Compostatori è l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione e che desiderano accedere alle facilitazioni e sgravi previsti dall'Unione dei Comuni.

Art. 11 - Modalità di adesione e recesso

1. I contribuenti interessati ad aderire al compostaggio domestico devono presentare apposita domanda, esclusivamente mediante il Modello A, allegato al presente Regolamento, che va compilato in ogni sua parte dalla persona fisica contribuente TARI.
2. L'istanza deve essere presentata, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, con la modulistica approvata con il presente regolamento. La convenzione sarà stipulata entro 30 giorni dalla data di ingresso in protocollo della domanda. Le istanze tardive troveranno applicazione, ai fini della riduzione della TARI, dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione. Le istanze e le convenzioni si considerano valide sino a presentazione di eventuale comunicazione di rinuncia, ovvero a revoca conseguente alla procedura di controllo di cui all'articolo 12 del presente regolamento. In base all'ordine progressivo di arrivo delle istanze per l'attribuzione della relativa riduzione, l'Ufficio Ambiente provvederà ad iscrivere i richiedenti all'apposito Albo Compostatori ed ad inviare loro una comunicazione scritta contenente il numero progressivo attestante l'avvenuta iscrizione al suddetto Albo.
3. L'utente che intende cessare la pratica del compostaggio domestico è tenuto a dare preventiva disdetta comunicando la data di cessazione delle operazioni di conferimento mediante il Modello B, allegato al presente Regolamento. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione TARI per l'intero anno solare in corso. L'eventuale recupero del beneficio non spettante avverrà mediante apposita iscrizione nella lista di carico suppletiva del medesimo anno o in quella principale dell'anno successivo.
4. Eventuali variazioni da parte dell'utente nella gestione dei rifiuti, che siano di rilevanza per l'Albo Compostatori quali, a titolo esemplificativo, la variazione del numero di componenti dell'utenza, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, devono essere comunicati all'Albo Compostatori.
5. L'iscrizione all'Albo Compostatori si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno che non venga tempestivamente comunicata la rinuncia o venga accertata la perdita dei requisiti. Il rinnovo presuppone naturalmente la continuazione dell'impegno, da parte dell'utenza, nella

pratica del compostaggio domestico e il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Compostatori.

Art. 12 - Esclusioni e superficie minima per compostaggio

1. Non possono aderire al compostaggio coloro che non dispongono, a qualsiasi titolo, di un'area scoperta non pavimentata di proprietà, in affitto o concessa in uso da altro proprietario di dimensioni sufficienti ed idonea allo scopo.
2. Per avviare l'attività di compostaggio domestico è richiesta, di norma, una superficie di terreno (giardino, orto) in proprietà o in disponibilità corrispondenti a mq. 36. Nella previsione al comma 3 del precedente art. 9 la dimensione del terreno, comunque, non potrà essere inferiore a mq. 16.

Art. 13 - Controlli

1. L'Unione dei Comuni "Marmilla" sottoporrà l'utente, tramite il personale all'uopo preposto, ad appositi accertamenti e controlli atti a verificare l'idoneità delle aree e delle attrezzature utilizzate, il corretto svolgimento del compostaggio e la corrispondenza di quanto autocertificato.
2. Il Gestore del servizio per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti comunicherà all'Unione dei Comuni "Marmilla" i nominativi degli utenti aderenti al compostaggio domestico per i quali ha disattivato il servizio periodico di raccolta dei rifiuti organici e i casi di indebito conferimento.
3. Al fine di verificare il buon andamento della pratica del compostaggio domestico, l'Unione dei Comuni predispone un servizio di assistenza presso il domicilio degli iscritti all'Albo dei compostatori ovvero nel luogo dove i medesimi hanno dichiarato di praticare il compostaggio. Dei sopralluoghi è redatta apposita scheda/verbale in duplice copia, di cui una è consegnata all'utente.
4. Qualora il sopralluogo accerti che l'utente non provvede al compostaggio domestico secondo il presente regolamento, o che tale attività venga realizzata in modo sporadico, all'utente medesimo è ingiunto, con apposita annotazione a verbale, di adeguarsi entro il termine di quindici giorni. Trascorso tale termine ed eseguito un secondo sopralluogo con esito negativo, è disposta la cancellazione dell'utente dall'Albo Compostatori dalla data del primo sopralluogo.

Art. 14 - Calcolo della quota di compostaggio domestico

1. Nel caso di compostaggio domestico il quantitativo in peso da computare è dato dal risultato della seguente formula:

$$PC = \sum V_{ci} * ps * 4$$

dove:

- PC = peso del rifiuto avviato a compostaggio (kg);
- ps = peso specifico della frazione organica pari a 500 kg/m³;
- $\sum V_{ci}$ = volume totale delle compostiere assegnate dal Comune (m³) ed effettivamente utilizzate;

– 4 = numero massimo di svuotamenti annui.

2. La scelta dell'ultimo fattore è effettuata considerando che il tempo di maturazione minimo del compost è non inferiore a 90 giorni: pertanto si ritiene opportuno determinare in 4 il numero massimo annuo degli svuotamenti.

3. Per il compostaggio di comunità si rimanda al decreto di attuazione dell'articolo 183, comma 1, lettera qq-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

Art. 15 - Allegati e schema di convenzione

1. Modello A : richiesta di adesione al compostaggio domestico;
2. Modello B : richiesta di cessazione della pratica del compostaggio domestico;
3. Modello C : verbale di controllo
4. SCHEMA DI CONVENZIONE per l'adesione volontaria alla pratica del compostaggio domestico.

Art. 16 - Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a decorrere dalla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. L'eventuale fornitura delle compostiere da parte dell'Unione dei Comuni "Marmilla" sarà regolamentata con apposita determinazione dirigenziale.